

STUDIO GUTTERO

**Corso G. e B. Barale n.11 – Borgo San Dalmazzo
Via Don G.B.Astre n.55 – Bernezzo - Fr.S.Rocco**

Circolari per la clientela

CONTRIBUTO DEL DL SOSTEGNI DAL 60% AL 20%

La percentuale, suddivisa in 5 fasce, è decrescente in base ai ricavi/compensi 2019

L'art. 1 del DL "Sostegni", approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano **subito un calo almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto a quello 2019**.

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto "a favore dei soggetti **titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario".

Sono in ogni caso **esclusi** dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-*bis* del TUIR.

La misura è quindi di **carattere generale**, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL "Ristori", né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL "Rilancio".

Possono beneficiare dell'agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR, i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a **10 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019 (secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto), con un incremento quindi rispetto al "vecchio" limite di 5 milioni di euro.

Il contributo previsto dal DL "Sostegni" presenta novità anche con riferimento al requisito del calo del fatturato e alla misura del beneficio.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'**ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del **30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).

L'ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tale percentuale è pari al **60%**, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (si veda la tabella in calce all'articolo). In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un **contributo minimo** pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all'erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una **istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **saranno definiti le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni.** Stando a quanto anticipato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un'apposita piattaforma. I pagamenti dovrebbero iniziare dall'8 aprile, per chi ha presentato la domanda.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli **aiuti di Stato**.

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019	Ricavi/compensi 2019
60%	Non superiori a 100.000 euro
50%	Tra 100.000 e 400.000 euro
40%	Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30%	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20%	Tra 5 e 10 milioni di euro